



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20210068591	
Data	25-11-2021	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 992 - 2021	

OGGETTO:

D.LGS.152/06 E S.M.I. - ART.208 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO E LORO PARTI - DITTA ANNUNZIATA S.R.L. - FRAZ. SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA.

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania nella sua qualità di Dirigente ad interim della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria;

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 41/14095 del 05.03.2020 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 145 del 13/09/2021 Prot. n. 54288 del 13/09/2021 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale all’ Ing. Paolo Platania.

Visto l’Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 3-2020 del 09.04.2020 avente a oggetto “Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale assetto organizzativo interno, collocazione personale e assegnazione specifiche responsabilità”, successivamente modificato con Ordine di Servizio OSAP2 4-2020 del 29.04.2020.

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l'art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 "Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)".

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Visto il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

Premesso che la Ditta Annunziata S.r.l. avente sede legale e operativa in Alessandria – Fraz. Spinetta Marengo – Deviazione S.S. 10 n. 28 – P. IVA 02018850061 è autorizzata per l'attività di trattamento di veicoli fuori uso - Art.208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con DDAP2 - 1149 - 2019 Prot. n. 81026 del 19/12/2019.

Vista l'istanza, ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., di rinnovo autorizzazione con modifiche non sostanziali consistenti in aumento del quantitativo di messa in riserva istantanea degli autoveicoli da bonificare e conseguente modifica di alcune aree di gestione rifiuti, inoltrata, in data 14/09/2021 Prot. Prov. AL n. 54677 del 15/09/2021 e successiva integrazione Prot. Prov. AL n. 58998 del 07/10/2021, dalla Ditta Annunziata S.r.l. alla Provincia di Alessandria.

Premesso che :

- con nota Prot. n. 56732 del 24/09/2021 la Provincia di Alessandria avviava il procedimento di cui sopra e, visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla presenza di Covid 19, convocava la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi del D. Lgs. 127/2016 e dell'art. 14 bis della L.R. 241/1990 e s.m.i., con richiesta di pareri entro il giorno 28/10/2021, comunicando, tra l'altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :
- che trattandosi di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Annunziata C. S.r.l., dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati avrebbe dovuto essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., sarebbe stato considerato acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.
- che, considerato che l'istanza di rinnovo autorizzazione era stata presentata in ritardo rispetto a quanto disposto all'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 ma comunque prima della scadenza del titolo autorizzativo in rinnovo, la ditta poteva continuare ad operare seguendo i dettami della Determinazione Dirigenziale in scadenza fino alla conclusione dell'istruttoria.

Visti i pareri favorevoli pervenuti la Provincia di Alessandria comunicava, con nota Prot. n. 64078 del 03/11/2021, l'esito positivo dell'istruttoria, trasmettendo i pareri pervenuti.

Visto il parere Prot. n. 1283 del 25/10/2021 trasmesso da Amag Reti Idriche S.p.a., in qualità di Ente gestore della fognatura, il quale conferma il provvedimento Prot. n. 0782 del 25/06/2014 n. 078/14/ppg di "Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne" rilasciato da AMAG S.p.a. alla ditta Annunziata S.r.l (che deve essere inserito integralmente nel presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Annunziata S.r.l. da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Visto il parere Prot. n. 62622 del 26/10/2021 trasmesso dal Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria contenente le prescrizioni relative all'impatto acustico (che deve essere inserito integralmente nel presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Annunziata S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Visto il parere favorevole Prot. n. 16297 del 28/10/2021 del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria, contenente prescrizioni (che devono essere inserite nel presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Annunziata S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

di AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., la Ditta Annunziata S.r.l. avente sede legale e operativa nel Comune di Alessandria – Fraz. Spinetta Marengo – Deviazione S.S. 10 n. 28 – P. IVA 02018850061 nella persona del Legale Rappresentante Annunziata Antonio nato a Castellammare di Stabia (NA) il 26/01/1960 C.F. NNNNTN60A26C129V per l'attività di trattamento di veicoli fuori uso - Art.208 d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto della normativa vigente in materia e delle seguenti prescrizioni :

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

I due allegati individuati con i numeri 1) e 2) formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa.

L'allegato 1) - planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti è costituito dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria, e rappresenta oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione.

L'allegato 2) - provvedimento Prot. n. 0782 del 25/06/2014 n. 078/14/ppg di "Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne" rilasciato da AMAG S.p.a. alla ditta Annunziata S.r.l., viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Annunziata S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

PUNTO B) – Modifiche.

Le modifiche introdotte sono le seguenti :

- aumento del quantitativo di messa in riserva istantanea dei veicoli fuori uso da bonificare da 50 tonnellate a 100 tonnellate;
- modifica di alcune aree di gestione rifiuti per dimensione e collocazione all'interno della sede operativa.

Le modifiche richieste devono essere messe in atto immediatamente a partire dalla data di rilascio del presente atto. La Ditta Annunziata S.r.l. deve trasmettere alla Provincia di Alessandria Servizio Gestione Rifiuti comunicazione relativa alla avvenuta realizzazione delle modifiche richieste, non appena le avrà messe in atto.

Durante il periodo di realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto sopraccitati sono ammessi eventuali spostamenti delle aree di lavorazione e dei macchinari rispetto all'aspetto autorizzato e indicato nella planimetria di cui all'Allegato 1, ma gli stessi dovranno avvenire in modo da non arrecare danno all'ambiente ed alla salute.

PUNTO C) – Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare.

I rifiuti ammessi in ingresso all'impianto sono i seguenti:

tipo rifiuto	CER	quantità di messa in riserva istantanea (tonnellate)	quantità annua (tonnellate)	Tipo di operazione (allegato C, parte IV D.Lgs.152/06)
veicoli fuori uso	160104*	100 (cento) (pari a n. 100 veicoli c.a.)	1.500 (millecinquecento) (pari a n. 1.500 v veicoli c.a.)	R12 – R13

1. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti ammesso in impianto è di 1.500 (millecinquecento) tonnellate.
2. Il quantitativo massimo complessivo di rifiuti ammesso alla messa in riserva istantanea è di 100 (cento) tonnellate.
3. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività di trattamento di veicoli fuori uso e detenuti in regime di deposito

temporaneo, dovranno essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PUNTO D) – Requisiti tecnici , con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, alle attività autorizzate ed alla conformità dell'impianto alla forma di gestione richiesta.

Le attività autorizzate, lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti devono avvenire con l'utilizzo delle attrezzature e con le modalità indicate nella documentazione tecnica presentata Prot. Prov. AL n. 54677 del 15/09/2021 la quale si richiama integralmente, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni contenute nel presente atto.

L'attività autorizzata alla ditta consiste in:

- [R12] – preparazione per il riutilizzo (smontaggio, selezione e ricondizionamento di parti dell'autoveicolo per renderle nuovamente riutilizzabili per la stessa finalità per cui erano state prodotte, dando luogo a materia prima).
- [R13] - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12.

I macchinari e le attrezzature utilizzati nell'attività di gestione rifiuti, oltre a mezzi utilizzati per trasporto e caricamento, sono i seguenti :

- pinza strappa motori PI 12 Zato S.r.l.;
- pressa Bonfiglioli Modello NP 120 - Matricola 8772;
- ponte fisso;
- ponte mobile;
- attrezzatura per la messa in sicurezza degli air-bag Marca Tool Service Fluid S.r.l. - Boom Bag - Mod 87000;
- attrezzatura per la messa in sicurezza dei gas refrigeranti.
- pesa Sinergica Soluzioni S.r.l.

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari o attrezzature deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

PUNTO E) –Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale in base al metodo di trattamento e recupero autorizzato.

Prescrizioni generali per l'intera attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto :

1. I rifiuti non possono essere stoccati per un periodo eccedente 12 (dodici) mesi.
2. L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta nelle aree così come indicato nella planimetria di cui all'Allegato 1).

3. La pavimentazione sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento di eventuali sversamenti.
4. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività di trattamento dei veicoli fuori uso e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. I rifiuti prodotti dall'attività di gestione dei veicoli fuori uso devono essere depositati all'interno dei contenitori o nei cumuli, separati per tipologia e identificati con il codice CER. I rifiuti incompatibili, cioè suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto.
6. Allo scopo di rendere nota la natura dei rifiuti (rifiuto in ingresso e rifiuti in deposito temporaneo), tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
7. E' fatto obbligo di garantire la separazione fisica dei rifiuti ritirati da terzi, dai rifiuti prodotti in loco, anche se è ammesso l'utilizzo delle medesime aree di stoccaggio; dovrà pertanto essere garantito in ogni momento agli organi addetti al controllo la facile identificazione dei rifiuti ritirati da terzi da quelli prodotti dall'attività di trattamento e tenuti in regime di deposito temporaneo.
8. Lo stoccaggio delle materie prime recuperate deve avvenire in netta separazione dalle aree di gestione rifiuti così come indicato nella planimetria di cui all'Allegato 1).
9. La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti. E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione della sede operativa; le modalità e la frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno devono essere concordati con gli uffici dell'ASL competente per territorio. In particolare lo stoccaggio dei pneumatici dovrà essere effettuato al coperto e comunque in modo tale da non costituire habitat per le zanzare.
10. La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.
11. I contenitori eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati. Il deposito di rifiuti liquidi deve avvenire in idonei contenitori a tenuta, posti su adeguati bacini di contenimento, aventi le caratteristiche riportate nella documentazione tecnica allegata all'istanza, nonché previste dalla normativa vigente in materia.

12. Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale; inoltre deve essere recintata e munita di apposito cancello.
13. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di eventuali effluenti liquidi, residui di solidi, emissioni in atmosfera, polveri, odori, rumori derivanti dalle operazioni di messa in riserva e movimentazione, nell'ambiente circostante e negli ambienti di lavoro.
14. Sui rifiuti costituiti da metallo è ammesso l'utilizzo di strumenti di taglio a fiamma solo dopo aver accertato l'assenza di ogni rischio per l'operatore, ed aver verificato l'assenza di residui d'olio o di altri prodotti infiammabili.
15. La Ditta istante deve garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini con particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.
16. L'ultimo punto accessibile per il controllo delle acque deve essere sempre mantenuto accessibile ed indicato da idonea cartellonistica.
17. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli e di polveri.
18. Deve essere evitato l'utilizzo simultaneo di più apparecchiature che possono dare origine a fonte di rumore, al fine di assicurare sempre il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale vigente, per la classe di appartenenza. L'attività autorizzata deve essere svolta esclusivamente in orario diurno e la sua emissione sonora non deve superare i valori previsti dalla vigente normativa in materia.
19. Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.
20. L'impianto e l'attività devono essere conformi alla vigente normativa antincendio secondo quanto previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo derivante da tale normativa e di competenza di Ente diverso dalla Provincia di Alessandria. Copia degli eventuali provvedimenti emessi dal competente Comando VV FF deve essere trasmesso al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria e ad ARPA. Si richiamano le seguenti prescrizioni indicate nel parere Prot. n. 16297 del 28/10/2021 del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria :
 - in caso di esercizio di nuove attività ricomprese nell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, dovranno essere attivate, secondo il caso, le procedure previste dagli artt. 3 o 4 del citato D.P.R.
 - siano osservate le norme di esercizio riportate su C.P.I.

- siano osservate le norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e siano adottate le normali cautele e gli accorgimenti necessari a scongiurare l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

L'attività autorizzata deve essere svolta oltre che nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche nel rispetto della norma specifica di settore per le particolari tipologie di rifiuti che vengono gestite presso l'impianto:

Prescrizioni specifiche per l'attività di trattamento dei veicoli fuori uso, loro parti e rifiuti derivanti dalla manutenzione dei veicoli:

1. L'attività di gestione dei veicoli fuori uso dovrà essere esercitata conformemente a quanto riportato nel D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., in particolare nel rispetto di quanto riportato nell'allegato I.
2. Per la gestione dei veicoli dotati di impianto di alimentazione a GPL/metano, prima del loro ritiro e comunque prima dell'avvio delle operazioni di messa in sicurezza del veicolo, dovrà essere ottenuta idonea certificazione rilasciata da impianto abilitato, attestante l'avvenuta bonifica da tali sostanze.
3. La disattivazione degli airbag dovrà essere eseguita con apposita attrezzatura in possesso dell'istante.
4. La bonifica degli impianti di condizionamento dovrà essere eseguita con apposita attrezzatura in possesso dell'istante.
5. La gestione degli oli e dei filtri deve essere condotta anche conformemente alle modalità previste da D.Lgs. 95/1992 e D.M. 392/1996, in particolare secondo i limiti di cui all'art. 2 del medesimo decreto. Devono essere sempre presenti e facilmente individuabili e raggiungibili sostanze assorbenti da utilizzarsi in caso di sversamenti accidentali di oli.
6. La gestione dei rifiuti costituiti da batterie al piombo (CER 160601*) deve essere svolta, per quanto pertinente, in ossequio ai contenuti dell'Allegato I paragrafo 4 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., dell'Allegato I parte A paragrafi da 2 a 6 del D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. e dell'Allegato 1 punto 3 del Decreto 24 gennaio 2012 n. 20 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
7. I pezzi smontati contaminati da oli dovranno inoltre essere stoccati su basamenti impermeabili di idonea resistenza ai materiali/sostanze ivi contenute, e dovrà essere garantito il contenimento di eventuali sostanze che potrebbero fuoriuscire.
8. La sovrapposizione massima di tre veicoli, per lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza può essere consentita solo dopo la verifica delle condizioni di stabilità e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
9. Deve essere effettuata la rimozione dei condensatori contenenti PCB avendo cura di non provocarne la rottura con conseguente fuoriuscita delle componenti inquinanti.
10. Deve essere effettuata la rimozione, per quanto fattibile, dei componenti contenenti mercurio avendo cura di non provocarne la rottura con conseguente fuoriuscita delle componenti inquinanti.
11. Le parti di ricambio recuperate destinate alla commercializzazione devono essere stoccate in maniera

ordinata e con gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego, nonché per evitare la compromissione delle componenti ambientali e della salute. Tali componenti dovranno essere chiaramente identificati e tenuti separati dai rifiuti presenti presso l'impianto.

12. Le parti di ricambio recuperate comprese nell'Allegato III del D. Lgs. 209/2003 e s.m.i., devono essere cedute esclusivamente alle imprese di autoriparazione e possono essere utilizzate solo se sottoposte preliminarmente alle operazioni di revisione così come previsto dell'art. 15 comma 8 del D. Lgs. 209/2003 e s.m.i.

13. La precedente prescrizione n. 12 si applica altresì ai motori interi funzionanti.

PUNTO F) – Risorse Idriche.

La Ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”.

Deve inoltre essere rispettato il provvedimento Prot. n. 0782 del 25/06/2014 n. 078/14/ppg di “Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne” rilasciato da AMAG S.p.a. alla ditta Annunziata S.r.l. (Allegato 2), e confermato con parere Prot. n. 1283 del 25/10/2021 trasmesso da Amag Reti Idriche S.p.a., in qualità di Ente gestore della fognatura.

PUNTO G) - Impatto Acustico.

Si riportano di seguito le prescrizioni contenute nel parere Prot. n. 62622 del 26/10/2021 trasmesso dal Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria contenente le prescrizioni relative all'impatto acustico (che deve essere inserito integralmente nel presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Annunziata S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

- 1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
 - Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
 - DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
 - DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
 - Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
 - D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;
- 2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello

stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO H) – Localizzazione dell'impianto.

L'attività autorizzata dovrà essere svolta sui terreni indicati agli atti ed in uso alla ditta istante e più precisamente quelli censiti al N.C.T. di Alessandria al Foglio 201, mappale 144 (ex mappali 52, 101, 103, 105, 106), aventi una superficie complessiva di circa 5770 mq. c.a.

Dovrà essere mantenuto il rispetto di quanto espressamente previsto dal PRGC (art. 73 delle N.A.) del Comune di Alessandria in relazione alla destinazione d'uso dell'area.

PUNTO I) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata dalla ditta Annunziata S.r.l, Prot. Prov. AL n. 54677 del 15/09/2021 - Punto 8 della relazione tecnica.

Tale documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama integralmente.

PUNTO L) – Garanzie finanziarie.

E' fatto obbligo alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), ai sensi della L.R. 24/2002, della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.

L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO M) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha **validità sino al 30/09/2031**.

Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

La presente Determinazione Dirigenziale sostituisce la Determinazione Dirigenziale DDAP2 - 1149 - 2019 Prot. n. 81026 del 19/12/2019, la quale perde efficacia.

PUNTO N) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta Annunziata S.r.l. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01171477265468 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Ing. Paolo Platania Dirigente *ad interim*
della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)